

“DELL’APPELLO AVANTI LE CORTI
ED I TRIBUNALI”

(LIBRO I° - TITOLO III° - CAPO 2)

I dati statistici delle procedure di appello denota un rapido aggravarsi del *carico di lavoro* dei giudici chiamati a decidere sui gravami nei confronti delle sentenze di 1° grado e conseguentemente una ancora *più pesante formazione dell’arretrato*.

Quest’ultimo appare anche più preoccupante nella fase d’appello dove i processi che si esauriscono *con decisione*, sono percentualmente *intorno all’80% contro circa il 20%* delle cause esaurite senza decisione, mentre nei procedimenti *di 1° grado* quelle esaurite con decisione *sono solo il 35% a fronte del 65%* di quelle esaurite senza decisione.

Attualmente *il carico di lavoro* è andato sensibilmente *crescendo* avanti alle Corti d’appello in misura elevata da un quinquennio all’altro per cui resta come obiettivo da perseguire con fermezza quello di *deflazionare* l’arretrato e agevolare la capacità di esaurimento delle procedure, *snellendo* l’attività che si svolge avanti i giudici di appello.

In questa ottica si propone di *conservare* l’antica disciplina che attribuisce *al pretore* la competenza sugli appelli contro le decisioni dei giudici conciliatori (oggi *giudici di pace*), per via della snellezza del rito che si svolge.

Una modifica dell’*art. 90* delle disposizioni di attuazio-

ne consiglia infatti di non aggravare le condizioni di lavoro dei tribunali attribuendo loro gli appelli contro le decisioni dei giudici di pace.

Le scelte del legislatore della legge 353/90 che vogliono la trattazione e la istruzione delle cause di gravame avanti i tribunali e le Corti svolgersi innanzi *all'intero collegio*, appaiono *erronee* e tali da aggravare la condizione presente.

Si è qui adottato un modello processuale ispirato a concentrazione ad oralità avanti il collegio.

Trattasi di un modello che insieme è *un non-senso* ed una fonte di spreco di energie giudiziarie.

Che senso ha una trattazione e una istruzione che *si svolge* avanti *l'intero collegio* quando il gravame concerne *una sentenza di 1° grado esecutoria, se non addirittura eseguita?*

Quale esigenza soddisfa *la trattazione orale* davanti al giudice di appello quando la stessa ha per *oggetto gli atti scritti del processo di 1° grado* (atti introduttivi, memorie, verbali di prova, sentenza)?

Perché destinare il lavoro di *tre giudici* quando può essere fatto meglio da uno solo?

D'altro canto anche il processo di appello come era organizzato, *prima della riforma della legge 353/90* appariva ed appare, per altri versi, *fonte di spreco*.

L'attività del consigliere istruttore nei processi d'appello *gira a vuoto per circa 3 udienze prima di arrivare alla rimessione al Collegio e trattasi di una inutile perdita di tempo* che può essere risparmiata.

Il modello che si propone è quello di una fase iniziale improntata ad una *citazione senza udienza fissa* sul tipo di quella proposta per il processo di 1° grado avanti il tribunale, che prescrive *termini successivi per la costituzione del convenuto e memorie di replica e di duplica* ed un ulteriore periodo riservato *al libero scambio* di scritti difensivi tra gli avvocati.

Al termine di questa fase l'appellante e l'appellato possono procedere alla iscrizione della causa a ruolo e contemporaneamente richiedere al presidente della Corte o della sezione la designazione del collegio, del giudice rela-

tore e la fissazione della udienza collegiale di spedizione.

Al momento della chiusura di questa fase le conclusioni devono essere fissate in un foglio di conclusioni scritte, senza bisogno di una apposita udienza.

Si prevede che il presidente designi il collegio, il relatore fissi l'udienza collegiale di discussione e stabilisca congrui termini per il deposito e lo scambio di comparse e memorie conclusionali.

Su richiesta delle parti, il presidente può anche disporre la discussione orale.

Il collegio deciderà quindi la causa o ammetterà le prove, dopo avere verificato la costituzione delle parti, la ammissibilità dell'appello ed eventualmente avere dichiarato la contumacia.

Nel caso che il collegio ammetta le prove, delegherà alla escussione un suo componente.

Seguirà la decisione della causa.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

La disciplina dell'appello dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

- Effetto sospensivo dell'appello e ripristino della normativa previgente in materia di concessione, sospensione e revoca della provvisoria esecuzione.
- Competenza esclusiva del pretore a giudicare gli appelli contro le decisioni del giudice di pace.
- Soppressione della citazione ad udienza fissa e sua sostituzione con citazione contenente l'invito a comunicare gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio.
- Previsione nei giudizi avanti i tribunali e le corti d'appello di una fase introduttiva caratterizzata dallo scambio di comparse e memorie anche via fax tra le parti e seguita dalla loro costituzione, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice.
- Ammissibilità delle parti a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase

introduttiva, salvo addebito delle spese ed onorari irripetibili, fatte sopportare inutilmente a controparte ed evitabili con un comportamento più diligente.

- Previsione dell'onere a carico della parte più diligente di inoltrare al presidente della Corte (entro un termine predeterminato, dopo l'esaurimento della fase introduttiva) una domanda specifica per la designazione del Collegio giudicante, del relatore e la fissazione di udienza di spedizione a sentenza.

Contemporanea iscrizione del processo nel ruolo degli appelli da trattarsi e discutersi.

Inammissibilità dell'appello nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.

- Previsione di delega del Collegio giudicante ad un componente della escussione delle prove che fossero disposte, salvo che questo ultimo ritenga necessario che esse siano escusse davanti allo stesso.